



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA SINDACALE N.10 DEL 01.03.2021

Spett.le ASM RIETI S.p.A.
Via Donatori di Sangue n.7
02100 RIETI (RI)
PEC: segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it

Spett.le Ditta CIANCHETTI MARCELLO
Via San Biagio snc
02010 MICIGLIANO (RI)

Spett.le ECOLOGIA VITERBO SRL
Strada Teverina
01100 VITERBO (VT)
PEC: ecologia.viterbo@legalmail.it

AI CITTADINI INTERESSATI

Spett.le PREFETTURA DI RIETI
Piazza Cesare Battisti
02100 RIETI (RI)
PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

Spett.le COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Viale De Juliis n.2
02100 RIETI (RI)
PEC: tri39103@pec.carabinieri.it

**OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA DI CARATTERE SANITARIO E DI PROTEZIONE CIVILE COVID.19
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE MISURE PER CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE
DEL VIRUS -
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
NEI CASI DI POSITIVITA' AL TAMPONE, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
PER COVID 19**

IL SINDACO

VISTA l'emergenza epidemiologica COVID-19 in corso;

VISTO il D.Lsgl.vo 31.03.1998 n.112 che all'art.117 prevede "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

via San Biagio 1, 02010 MICIGLIANO (RI)

Tel. e fax 0746 577893

C.F. e P.IVA 0113670574

mail tecnico.micigliano@libero.it

pec comune.micigliano.ri@legalmail.it

COMUNE DI MICIGLIANO

RIETI

UFFICIO
TECNICO

Pub


n. 131

dal 01/03/2021

al 16/03/2021

Micigliano 01/03/2021

Il Messo Comunale



VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il decreto Legge 09.03.2020 n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09.03.2020;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003." Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)";

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti: - In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato- Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale; I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus; - La citata nota dell'ISS, tra l'altro, prevede che: "ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso";

PRESO ATTO del documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19" approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma che la suddetta nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce, il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al contempo si forniscono le considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il suddetto documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19", approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, costituisce il parere tecnico previsto dall'art. 191 del D.lgs. 152/2003;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25.03.2020 relativa ad "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani" la quale dispone:

A. ai cittadini e ai soggetti produttori di rifiuti urbani - nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato. - nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e consegnarli unicamente secondo la frequenza e la modalità che saranno indicati dai Comuni.

B. ai Comuni:

1) di stabilire nel proprio territorio, in base alle singole situazioni e valutazioni specifiche, se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

2) Nel caso venga stabilito di attivare un circuito di raccolta differenziato, dovranno essere stabilite le modalità di conferimento con una frequenza minima della raccolta di 2 volte a settimana ed i sacchetti integri dovranno essere posizionati all'interno di big bags;

3) Ferme restando le cautele individuate dalla nota dell'ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani:

a. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell'ISS, nell'indifferenziato;

b. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

b.1) qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono:

i. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

ii. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione

iii. laddove le modalità di gestione di cui ai punti i e ii, non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione;

b.2) in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori.

4) qualora i Comuni intendano avviare i propri rifiuti secondo quanto previsto al precedente punto .b.1) dovranno fare in modo che il conferimento avvenga non in maniera puntuale, ma disporre che le società che svolgono il servizio di raccolta si raccordino per evitare conferimenti singoli;

5) per la sanificazione delle zone urbane vengano rispettate le "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni." del 18/3/2020 già messe a disposizione dei comuni del Lazio;

- C. Per le società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall'ISS: - il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;
- il personale deve essere dotato dei DPI necessari;
- devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
- è consentito procedere, per esigenze organizzative o a causa di carenza del personale, a ridurre gli orari o, ove necessario, a sospendere temporaneamente l'apertura dei Centri di raccolta cercando, comunque, di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza. Qualora sia individuato, quale destinazione del rifiuto, l'impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, e le discariche, i conferimenti presso questi impianti non dovranno avvenire singolarmente, ma per il tramite di conferimento raggruppato, minimizzando il numero di accessi, anche per il tramite degli impianti di conferimento abituali che si rendessero disponibili.

D. Per gli impianti di gestione dei rifiuti connessi al ciclo degli urbani della Regione Lazio:

- 1) Per l'impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, sito nel Comune di San Vittore nel Lazio:
a. di accettare in ingresso fino a 30 ton/giorno di rifiuto urbano indifferenziato, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, avente EER 200301;
b. di avviare a combustione il suddetto rifiuto avente EER 200301 unitamente al CDR/CSS avente EER 191219 nelle linee 2 e 3 per un quantitativo complessivo giornaliero pari a 30 ton/giorno;
c. di sanificare regolarmente la fossa di stoccaggio;
d. di derogare al controllo radiometrico in ingresso ed alle modalità di accettazione del rifiuto disposte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nel PMeC;
- 2) Agli impianti di trattamento meccanico biologico: SAF spa sito in comune di Colfelice, **Ecologia Viterbo srl** sito in Comune di Viterbo, RIDA Ambiente srl sito in Aprilia, AMA spa impianto di Roccasecca e TMB 1 e 2 di Malagrotta – Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi – in Comune di Roma, di valutare se vengono rispettati i criteri indicati nella nota in premessa ed in particolare se i propri processi "garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico" e di comunicare, entro 24 ore ai Comuni propri conferitori, la possibilità di poter ricevere o meno i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato;
- 3) Alla soc. Ecologia Viterbo srl ed alla soc. MAD srl, quali gestori di discarica, in caso di necessità residua da parte dei comuni, rispetto a quella offerta dagli impianti di cui ai sopraccitati punti 1) e 2):
a. di accettare in ingresso in discarica il rifiuto indifferenziato proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, avente EER 200301 conferiti in sacchetti integri all'interno di big-bags;
b. di porre in D15 tale rifiuto per giorni 9 all'interno di big-bags all'interno di cassoni in area idonea;
c. di abbancare, dopo tale periodo temporale, il rifiuto in zona individuata della discarica con modalità tali da minimizzare ogni forma di dispersione;
d. obbligo di sanificazione dei cassoni dopo lo svuotamento. Lo smaltimento di tale rifiuto avente EER 200301 è disposto in deroga all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010 e s.m.i

DATO ATTO CHE il Comune di Micigliano, Ente di ridotte dimensioni produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) Covid-19 e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica in loc. Fornaci gestita da Ecologia Viterbo Srl;

ATTESO che presso il Comune di Micigliano sono stati accertati ed in corso di accertamento alcuni casi di positività al virus COVID-19 e che alcuni cittadini sono posti in situazione di isolamento obbligatorio;

ATTESO che presso le vie ed i civici che saranno indicati da personale comunale, è necessario attivare una raccolta ad personam e nel rispetto dei protocolli stabiliti dall'Ordinanza Z00015 del 25.03.2020 del Presidente della Regione Lazio;

RILEVATO come nei luoghi di cui trattasi la raccolta debba essere effettuata con le seguenti modalità :

- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, la raccolta dovrà essere effettuata utilizzando almeno due sacchetti, di cui uno più grande che contiene dentro l'altro di minori dimensioni in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare i sacchi con le mani;
- evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione nelle sole giornate di **Martedì e Venerdì alle ore 8:00;**

Nei giorni indicati il sacco più grande dovrà essere posto su strada al fine del ritiro da parte della ditta addetta (**Cianchetti Marcello**), da cui verrà essere spostato in cassonetto apposito indicato dall'Ente.

Si raccomanda comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro adesivo al fine di evitare dispersioni casuali

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)

ORDINA

AI CITTADINI SOTTOPOSTI ALLA PRESENTE L'OSSERVANZA LE SEGUENTI MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI:

- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, la raccolta dovrà essere effettuata utilizzando almeno due sacchetti, di cui uno più grande che contiene dentro l'altro di minori dimensioni in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di:
 - chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
 - non schiacciare i sacchi con le mani;
 - evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;
 - smaltire il rifiuto dalla propria abitazione nelle giornate di **Martedì e Venerdì alle ore 8:00;**

Nei giorni indicati il sacco più grande dovrà essere posto su strada al fine del ritiro da parte della ditta addetta, da cui verrà essere posto in cassonetto apposito indicato dall'Ente.

Si raccomanda comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro adesivo al fine di evitare dispersioni casuali

ALL'IMPRESA CIANCHETTI MARCELLO:

- di attivare, secondo l'Ordinanza Presidente Regione Lazio Z00015 del 25.03.2020 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Comune di Micigliano, un servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti da abitazioni in cui sono soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, da disporre in cassonetto dedicato ed indicato dall'Ente;
- di preventivare il costo del servizio di raccolta aggiuntivo con 2 ritiri settimanali comprensivo costo di formazione e fornitura equipaggiamento al personale dedicato, i costi di trasporto e sanificazione dei mezzi;

ALLA DITTA ASM RIETI SPA:

- di attivare, secondo l'Ordinanza Presidente Regione Lazio Z00015 del 25.03.2020 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Comune di Micigliano, un servizio di trasporto rifiuti prodotti da abitazioni in cui sono soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, già depositati in cassonetto dedicato da parte della ditta Cianchetti;
- di preventivare il costo del servizio di raccolta aggiuntivo con almeno 1 ritiro settimanale comprensivo costo di formazione e fornitura equipaggiamento al personale dedicato, i costi di trasporto e sanificazione dei mezzi. I costi di smaltimento relativi allo specifico servizio presso Ecologia Viterbo, verranno rimborsati a pie di lista;
- la prima data di raccolta verrà comunicata direttamente dall'Ente;

PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO (ECOLOGIA VITERBO SRL):

Essendo un comune di ridotte dimensioni e che produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) da utenze dedicate risultate positive o in quarantena obbligatoria e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica (D1), in loc. Fornaci gestita da Ecologia Viterbo Srl (anche in riferimento alla nota della regione Lazio prot. U. 0250168 del 27/03/2020) dispone il conferimento di tali rifiuti, presso la discarica (gestita da Ecologia Viterbo Srl sita in località Fornaci).

Pertanto preso atto della disponibilità della Ecologia Viterbo all'accettazione dei suddetti rifiuti con flusso separato si attiva tale flusso dopo comunicazione ufficiale da parte del comune.

DISPONE

Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15.

RICORDA CHE

L'inosservanza del presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art.650 del codice penale;

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
Ing. Emiliano Salvati

